

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

17° anno n. L 316  
26 novembre 1974

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 2964/74 della Commissione, del 25 novembre 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 2965/74 della Commissione, del 25 novembre 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 2966/74 della Commissione, del 25 novembre 1974, che istituisce misure temporanee in materia di importi compensativi monetari, in seguito alla sospensione dell'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 . . . . . 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 2967/74 della Commissione, del 25 novembre 1974, che instaura una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni tipi di calze in fibre sintetiche originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan . . . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 2968/74 della Commissione, del 25 novembre 1974, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . . 8

#### II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Consiglio

74/577/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione . . . . . 10

##### Commissione

74/578/Euratom :

- ★ Decisione della Commissione, del 13 novembre 1974, che modifica la decisione del 13 gennaio 1971 per quanto riguarda la sede di servizio del direttore generale del Centro comune di ricerca nucleare (CCR) e dei suoi servizi . . . . . 12

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

74/579/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 novembre 1974, relativa all'aumento della riserva di vaccino antiaftoso destinato alla protezione del patrimonio zootecnico della Comunità . . . . . 13**

74/580/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 novembre 1974, concernente la fornitura di vaccino antiaftoso . . . . . 14**

---

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972) . . . . . 15

Procedura aperta . . . . . 17

Procedure ristrette . . . . . 18

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2964/74 DELLA COMMISSIONE****del 25 novembre 1974****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1974.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

(3) GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 novembre 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 <sup>(1) (*)</sup>
10.02	Segala	7,48 <sup>(2)</sup>
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0 <sup>(2) (3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	0
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(4)</sup>
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0
11.01 B	Farine di segala	29,41
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(2) Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

(3) Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

(4) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(5) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2965/74 DELLA COMMISSIONE**

del 25 novembre 1974

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2017/74<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1974.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.<sup>(2)</sup> GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 210 del 10. 8. 1974, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 novembre 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine (1)

(u.c/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(1) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

## B. Malto

(u.c/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2966/74 DELLA COMMISSIONE**

del 25 novembre 1974

**che istituisce misure temporanee in materia di importi compensativi monetari,  
in seguito alla sospensione dell'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del  
regolamento (CEE) n. 974/71**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2497/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 974/71 ha istituito, negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi, importi compensativi monetari destinati a compensare l'incidenza delle misure monetarie, che in caso contrario avrebbero potuto perturbare il funzionamento della politica agraria comune;

considerando che l'articolo 4 bis, paragrafo 2, di detto regolamento stabilisce che, negli scambi tra gli Stati membri e in quelli coi paesi terzi, gli importi compensativi applicabili in seguito al deprezzamento di una moneta non possono essere superiori all'onere riscosso all'importazione in provenienza dai paesi terzi; che, in alcuni settori, l'applicazione di tale disposizione ha dato luogo a una diminuzione o addirittura alla soppressione completa degli importi compensativi monetari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2497/74 del Consiglio, del 2 ottobre 1974, che completa il regolamento (CEE) n. 974/71, ha sospeso, con decorrenza dal 21 ottobre 1974, l'applicazione dell'articolo succitato;

considerando che, per gli operatori che si sono obbligati prima di codesta decisione del Consiglio ad eseguire un contratto comportante condizioni prestabilite, siffatta sospensione può aver avuto l'effetto di aggravare l'onere all'esportazione, cosa che essi non avevano potuto prevedere all'atto della conclusione del contratto;

considerando che, per evitare agli operatori tale aumento che essi non avevano potuto prevedere, è opportuno autorizzare gli Stati membri a non riscuotere, in determinati casi, l'importo compensativo o l'ammontare di cui questo è stato maggiorato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per i cereali, per le uova, per il pollame, per le carni suine, per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Se la sospensione dell'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, prevista dal regolamento (CEE) n. 2497/74 dà luogo al ripristino o alla maggiorazione di importi compensativi monetari, gli Stati membri sono autorizzati a rinunciare discrezionalmente e alle condizioni appresso definite alla riscossione dell'importo compensativo monetario o della parte di tale importo corrispondente all'aumento.

*Articolo 2*

1. L'articolo 1 si applica unicamente alle esportazioni verso gli Stati membri o i paesi terzi effettuate in esecuzione di contratti definitivamente conclusi prima del 20 settembre 1974.

2. Può essere fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 soltanto su domanda dell'interessato da depositare nel termine di 10 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e solo se questi, nel presentare la domanda, provi che la riscossione dell'importo compensativo monetario ripristinato o maggiorato causerebbe all'esportatore o alla sua controparte un onere supplementare eccessivo che non si è potuto evitare neppure dando prova di tutta la diligenza necessaria e normale.

3. Può essere fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 soltanto

— negli scambi con i paesi terzi se un titolo d'esportazione è richiesto; per le operazioni d'esportazione effettuate nel periodo di validità del certificato rilasciato,

— negli altri casi: per le operazioni effettuate nel termine di 3 mesi a partire dal 20 settembre 1974.

<sup>(1)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 268 del 3. 10. 1974, pag. 5.

*Articolo 3*

Gli Stati membri informano la Commissione dei criteri che intendono seguire per applicare l'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Gli Stati membri comunicano, inoltre, alla Commissione, ogni trimestre, i casi in cui essi si sono effettivamente avvalsi dell'autorizzazione.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica alle esportazioni effettuate a decorrere dal 21 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2967/74 DELLA COMMISSIONE**

del 25 novembre 1974

**che instaura una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni tipi di calze in fibre sintetiche originarie della Repubblica di Corea o di Taiwan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

dopo consultazione del comitato previsto all'articolo 5 del suddetto regolamento,

considerando che le importazioni nella Comunità di calze, sottocalze e calzini, in fibre acriliche<sup>(2)</sup>, provenienti dalla Corea del Sud o da Taiwan sono aumentate considerevolmente negli ultimi anni e che sono state effettuate a basso prezzo;

considerando che, di conseguenza, gli esportatori della Corea del Sud e di Taiwan hanno acquisito una parte rilevante del mercato, e questo, a scapito dei produttori comunitari nelle regioni principalmente interessate che hanno dovuto ridurre la loro produzione;

considerando che questa evoluzione danneggia i fabbricanti comunitari di prodotti analoghi o concorrenti;

considerando che, per questi motivi, è indispensabile poter seguire con la massima precisione l'evoluzione del mercato in questo settore per una migliore conoscenza dell'evoluzione delle importazioni previste o effettivamente realizzate;

considerando che, in tal caso, è nell'interesse della Comunità d'istituire una sorveglianza comunitaria di queste importazioni sulla base del documento d'importazione previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1439/74; che è opportuno fissare a tre mesi l'utilizzazione di questo documento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le importazioni nella Comunità di sottocalze, calze e calzini, in fibre acriliche della posizione ex 60.03 della

tariffa doganale comune, originarie della Repubblica della Corea o di Taiwan, secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 11 del regolamento (CEE) n. 1439/74, come pure dal presente regolamento, sono soggette ad una sorveglianza comunitaria.

*Articolo 2*

L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a sorveglianza comunitaria è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Questo documento può essere utilizzato per un periodo massimo di tre mesi.

*Articolo 3*

La dichiarazione o richiesta dell'importatore prevista all'articolo 8 del regolamento sopracitato deve comportare oltre le indicazioni che vi sono prescritte i seguenti dati:

- nome e indirizzo dell'esportatore e del produttore;
- categoria: sottocalze, calze e calzini;
- misura: adulti o bambini;
- maglieria: riccio del tipo spugna o altro (specialmente a coste).

*Articolo 4*

La colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1439/74 è completata con indicazione della posizione ex 60.03 della tariffa doganale comune.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. È applicabile a decorrere dal 6 dicembre 1974 e scade il 30 giugno 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.

(2) Posizione tariffaria: TDC ex 60.03. Posizione statistica: Nimexe: ex 60.03.25 e ex 60.03.27.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2968/74 DELLA COMMISSIONE****del 25 novembre 1974****che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1791/74 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/74 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 1791/74 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1791/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1974.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.

(3) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 23.

(5) GU n. L 312 del 23. 11. 1974, pag. 24.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 novembre 1974 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(u.c./100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	98,50 85,50 (1) 98,50 85,50 (1)

(1) Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 1974

relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione

(74/577/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le legislazioni nazionali attualmente vigenti in materia di protezione degli animali presentano disparità tali da compromettere direttamente il funzionamento del mercato comune; che gli oneri derivanti da queste disposizioni variano infatti da uno Stato membro all'altro;

considerando inoltre che occorre intraprendere un'azione comunitaria intesa a prevenire, in generale, ogni trattamento crudele degli animali; che in una prima fase è opportuno che l'azione verta sulle condizioni atte a far subire agli animali in occasione della macellazione, soltanto le sofferenze assolutamente inevitabili;

considerando che a tal fine occorre generalizzare la pratica dello stordimento con mezzi riconosciuti adeguati;

considerando che occorre tuttavia tener conto delle prescrizioni specifiche di taluni riti religiosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri provvedono affinché per la macellazione degli animali delle specie bovina, ovina,

suina e caprina e i solipedi vengano adottate misure atte ad assicurare che lo stordimento abbia luogo immediatamente prima della macellazione secondo procedimenti appropriati.

2. Per stordimento, ai sensi della presente direttiva, si intende un procedimento effettuato per mezzo di uno strumento meccanico, dell'elettricità o dell'anestesia con il gas senza ripercussioni sulla salubrità delle carni e delle frattaglie e che, applicato ad un animale, provochi nel soggetto uno stato d'incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando comunque ogni sofferenza inutile agli animali.

Questo procedimento deve essere approvato dall'autorità competente.

*Articolo 2*

1. L'autorità competente, secondo la legislazione nazionale, accerta che lo stordimento venga praticato con un apparecchio approvato per la specie animale in questione e che tale apparecchio sia in buono stato di funzionamento e venga usato in modo adeguato da persona in possesso delle necessarie capacità e conoscenze.

2. Nella misura in cui l'immobilizzazione risulti necessaria, essa deve effettuarsi immediatamente prima dello stordimento.

(1) GU n. C 76 del 3. 7. 1974, pag. 52.

*Articolo 3*

In alcuni casi particolari, segnatamente la macellazione d'urgenza e la macellazione da parte dell'agricoltore per consumo proprio, l'autorità competente può accordare deroghe alle disposizioni della presente direttiva, ma deve accertarsi che non vengano inflitti agli animali trattamenti crudeli o sofferenze inutili all'atto dello stordimento e della macellazione.

*Articolo 4*

La presente direttiva non pregiudica in alcun modo le disposizioni nazionali concernenti metodi di macellazione particolari richiesti da alcuni riti religiosi.

*Articolo 5*

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per confor-

marsi alle disposizioni della presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1975 e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1974.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Ch. BONNET

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1974

che modifica la decisione del 13 gennaio 1971 per quanto riguarda la sede di servizio del direttore generale del Centro comune di ricerca nucleare (CCR) e dei suoi servizi

(74/578/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 8,

considerando che il 13 gennaio 1971 ha adottato una decisione riguardante la riorganizzazione del Centro comune di ricerca nucleare (CCR)<sup>(1)</sup>,

considerando che è necessario modificare la decisione di cui sopra per quanto riguarda la sede del direttore generale del CCR,

DECIDE :

*Articolo unico*

L'articolo 3, 2° capoverso, della decisione della Commissione del 13 gennaio 1971 è modificato nel modo seguente :

• Il direttore generale e i servizi da lui direttamente dipendenti hanno come sede di servizio Bruxelles. •

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 16 del 20. 1. 1971, pag. 14.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1974

relativa ad un aumento della riserva di vaccino antiaftoso destinato alla protezione del patrimonio zootecnico della Comunità

(74/579/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio del 26 marzo 1973 relativa ad un'azione volta a proteggere il patrimonio zootecnico della Comunità contro taluni virus aftosi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3 a), quale è modificata dalla decisione dell'8 ottobre 1973 che determina i tipi di vaccini da fornire alla Comunità nel quadro della lotta contro l'afte epizootica esotica<sup>(2)</sup>, modificata per ultimo dalla decisione del Consiglio del 15 luglio 1974<sup>(3)</sup>,

considerando che, stante le attuali condizioni epizootologiche, è opportuno prevedere un aumento della riserva di vaccino destinata alla protezione del patrimonio zootecnico della Comunità contro i virus aftosi esotici;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La riserva di vaccino antiaftoso di cui all'articolo 1, paragrafo 1 a), della decisione del Consiglio del 26 marzo 1973, è aumentata nel limite del 50 %.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 26.

(2) GU n. L 308 dell'8. 11. 1973, pag. 21.

(3) GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 38.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 novembre 1974**  
**concernente la fornitura di vaccino antiaftoso**

(74/580/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio del 26 marzo 1973, relativa a un'azione volta a proteggere il patrimonio zootecnico della Comunità contro taluni virus aftosi<sup>(1)</sup>, modificata per ultimo dalla decisione del Consiglio del 15 luglio 1974<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

vista la decisione della Commissione dell'8 ottobre 1973, che determina i tipi di vaccino da fornire alla Comunità nel quadro della lotta contro l'afta epizootica esotica<sup>(3)</sup>,

vista la decisione della Commissione del 13 novembre 1974, relativa ad un aumento della riserva di vaccino antiaftoso destinato alla protezione del patrimonio zootecnico della Comunità<sup>(4)</sup>,

considerando che il contratto stipulato l'8 ottobre 1973 fra la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, e l'Institut Mérieux, Division IFFA, 254 rue Marcel Mérieux di Lione, in qualità di mandatario dell'unità franco-iraniana di produzione di vaccino antiaftoso dell'istituto statale dei sieri e dei vaccini Razi di Hassarak (Iran), ha fissato solamente le date delle prime forniture di vaccini;

considerando che, in conseguenza, è opportuno prevedere la fornitura di altre partite di vaccino antiaftoso per garantire la protezione della Comunità economica europea contro l'afta epizootica;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le forniture dell'IM/IFFA facenti seguito a quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del contratto stipulato l'8 ottobre 1973 e dall'articolo 1 della decisione della Commissione del 12 giugno 1974, riguardano:

- 250 000 dosi di vaccino Asia 1,
- 250 000 dosi di vaccino A 22.

Tali vaccini devono essere stati approvati al controllo batteriologico, di innocuità e di attività alla data in cui saranno effettivamente disponibili, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del summenzionato contratto.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU n. L 308 dell'8. 11. 1973, pag. 21.

<sup>(4)</sup> Vedasi pag. 13 della presente gazzetta ufficiale.

**BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI**

*(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)*

**MODELLI DI BANDI DI GARA****A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)<sup>(1)</sup>:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):  
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):  
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):  
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):  
b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):  
c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):  
b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):  
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):  
b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

<sup>(1)</sup> Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

**B. Procedure ristrette**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a)<sup>(1)</sup>:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a):
  - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a):
  - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a):
  - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b):
  - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b):
  - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a):

---

<sup>(1)</sup> Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

### Procedura aperta

1. Finanzbauamt Dortmund, D-46 Dortmund, Ruhrallee 3. DM 150,20 da versare sul conto postale n° 239-467 di Dortmund intestato alla Bundeskasse Münster, Oberfinanzdirektion Münster, con la causale :
  - Ausschreibung Finanzbauamt Dortmund B 76 •
 Non saranno prese in considerazione richieste pervenute in ritardo o prive della ricevuta di pagamento.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del VOB/A.
3. a) Dortmund-Dorstfeld, Knappenstraße, Senksbank.
  - b) Cubatura : 38 600 m<sup>3</sup> ;  
Calcestruzzo armato (calcestruzzo confezionato in loco) : 5 000 m<sup>3</sup> ;  
Muratura spess. 24 cm : 130 m<sup>3</sup> ;  
Muratura, spess. 11,5 cm : 1 000 m<sup>2</sup> ;  
Intonaco interno : 6 700 m<sup>2</sup>.  
Copertura :  
a) Tetto con intercapedine : 1 600 m<sup>2</sup> ;  
b) Tetto senza intercapedine : 2 300 m<sup>2</sup> ;  
Lavori in terra : 4 000 m<sup>3</sup>.  
Pareti esterne e colonne in elementi portanti e d'irrigidimento prefabbricati in calcestruzzo leggero 3 400 m<sup>2</sup>.  
Elementi portanti e d'irrigidimento per pareti interne e colonne del piano terra in calcestruzzo confezionato in loco ; la struttura rimanente in elementi in cemento armato prefabbricati.
  - c) Le quantità indicate concernono il volume globale. Sono richieste offerte per tutti i lotti articolati come segue :
    - Istituto bancario propriamente detto ;
    - Officina ;
    - Autorimesse ;
    - Alloggio per il custode.
  - d)
4. Inizio lavori : 3 marzo 1975, ultimazione del rustico : 3 dicembre 1975.
5. a) Cfr. punto 1.  
b) 6 dicembre 1974 (invio del capitolato entro il 16 dicembre 1974).  
c) La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento (Zahlkartenabschnitt) dev'essere allegata alla richiesta della documentazione.
6. a) 15 gennaio 1975.  
b) Per l'indirizzo cfr. punto 1.  
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti o loro mandatari.  
b) 15 gennaio 1975, ore 11.
- 8.
9. Acconti e saldo in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili — Parte B (VOB/B).
- 10.
11. La domanda deve essere corredata da referenze e dati relativi all'esercizio.
12. 15 febbraio 1975.
13. A norma del § 25 VOB/A verrà dichiarata deliberataria l'offerta ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico.
14. Architekten Laskowski, Thenhaus, Kafka in 46 Dortmund, Hohenfriedbergerstr. 27, Tel. 433666.
15. 15 novembre 1974.

**Procedura ristretta**

1. City of Dundee Corporation, City Chambers, Dundee, Scotland, United Kingdom.
  2. Procedura ristretta ai sensi dell'articolo 5; il contratto verrà aggiudicato all'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da concorrenti selezionati.
  3. a) Sede dei lavori: il porto d'approdo vicino al centro della città.  
b) Costruzione di un parcheggio di 4 piani per 450 posti macchina.  
c)  
d)
  4. Inizio dei lavori: primavera 1975; completamento dei lavori entro l'anno successivo.
  5. Cauzione, in forma di garanzia bancaria o altra accettata dal committente.
  6. a) 2 dicembre 1974.  
b) City Engineer, Corporation of Dundee, 21 City Square, Dundee, Scotland, United Kingdom.  
c) Lingua inglese.
  7. Non è stata ancora decisa.
  8. Il concorrente è tenuto a fornire una breve descrizione dei lavori eseguiti precedentemente.
  9. Vedasi punto 2.
  - 10.
  11. 12 novembre 1974.
-

### Procedura ristretta

1. Department of the environment, (psa)-contract section, se region headquarters, sedlescombe road north, hastings, United Kingdom.
2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da concorrenti selezionati.
3. a) Fase 1, quartiere residenziale Rowner (Jespersen) Gosport, Hants.  
 b) I lavori di riparazione per 1 000 case/appartamenti/appartamenti intercomunicanti, ubicati in caseggiati a 2, a 4 e a 5 piani, comprendono: rinnovo e/o riparazioni delle finestre e delle porte esterne; rifacimento dell'impermeabilizzazione dei punti di giuntura dei pannelli di rivestimento di legno esterni; posa di tettoie in corrispondenza delle porte esterne ecc.  
 c) Sarà designato un subappaltatore unicamente per le finestre. Costo presuntivo: £ 415 000 — £ 1 000 000.  
 d)
4. 78 settimane dalla data di apertura del cantiere.
5. Qualora l'offerta sia presentata da un consorzio di imprese, ciascuna di esse dovrà firmare una dichiarazione con la quale si impegna ad assumere separatamente ed in solido la responsabilità per l'esecuzione del contratto.
6. a) 2 gennaio 1975.  
 b) Vedasi punto 1.  
 c) Lingua inglese.
7. Approssimativamente il 14 marzo 1975.
8. Certificato d'iscrizione all'albo professionale o, per le imprese inglesi e irlandesi, al Companies Register di Gran Bretagna o d'Irlanda.
9. Bilancio degli ultimi tre esercizi con specificazione del fatturato riguardante lavori edili e di quello relativo ad opere d'ingegneria civile.  
 Specificazione delle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori con indicazione delle opere edili già realizzate precedentemente nel Regno Unito.  
 Elenco dei progetti per un importo superiore a 415 000 sterline realizzati negli ultimi cinque anni con indicazione del valore e dell'autorità committente di ciascuna opera.  
 Attrezzatura tecnica a disposizione per l'esecuzione dei lavori.  
 Dichiarazione intesa a specificare se l'appaltatore intende avvalersi di manodopera propria o reclutata in loco.
9. Particolari circa i criteri di aggiudicazione saranno indicati nell'invito a presentare offerta.
10. Il contratto sarà basato sulle condizioni generali dei contratti governativi per la costruzione e i lavori di ingegneria civile, su specificazioni tecniche, su disegni ed elenchi dei materiali. Sono consentite variazioni di prezzo per manodopera e materiali. Acconti mensili e quindicinali in base ai lavori eseguiti e ai materiali consegnati in cantiere.
11. 19 novembre 1974.

**AVVISO AGLI ABBONATI**  
**DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

L'abbonamento in corso avrà termine con il 31 dicembre 1974.

Al fine di evitare interruzioni negli invii, i rinnovi possono essere effettuati fin d'ora, secondo le modalità in vigore, presso gli uffici di vendita e di abbonamento indicati nell'ultima pagina di copertina della presente Gazzetta.

Il prezzo dell'abbonamento annuale 1975 è stato fissato a Lit. 31 250 (FB 2 500).